

# COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)



## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 14-06-2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU 2012.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:25, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>RUSSO Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>CARRILLO Francesco</b>	<b>P</b>
<b>MARUOTTI Maria Anna</b>	<b>A</b>	<b>CARRILLO Leonardo</b>	<b>P</b>
<b>CRISTIANO Vito Nicola</b>	<b>P</b>	<b>MARCHESE Giuseppe G.</b>	<b>P</b>
<b>IUSPA Filomena Maria</b>	<b>P</b>	<b>CUTOLO Giuseppina</b>	<b>P</b>
<b>PALAZZO Antonio</b>	<b>P</b>	<b>DI VITO Rocco</b>	<b>P</b>
<b>DONOFRIO Nicola</b>	<b>P</b>	<b>BOTTICELLI Gerardo</b>	<b>A</b>
<b>CONTILLO Gaetano</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. IORIO PAOLA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: -----

La seduta è Pubblica.

Visto il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale” municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria;

Visto il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il su indicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il corrente anno è il 30.06.2012 (comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. n. 216 del 29.12.2011 aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24.02.2012), hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le aliquote ridotte dell'IMU;

Rilevato:

che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi, 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Considerato:

che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota di pari allo 0,76 per cento, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzioni, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del consiglio comunale;

che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento:

a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;

b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

c) nel caso di immobili locati;

che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori ;

Constatato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Atteso che il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Atteso che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato con l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stato ripristinato il potere di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuite al Comune, con legge dello Stato;

Atteso che qualora per effetto dell'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota di base si verifica una differenza di gettito, viene a variare il fondo sperimentale di riequilibrio istituito per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, nonché il fondo perequativo istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali e che in caso di incapacità ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Dato atto che il decreto legge n. 16 del 02.03.2012 , convertito dalla legge n. 44 del 26.04.2012, ha stabilito che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dalla norma. La seconda rata è versata a saldo dell'Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Tuttavia si deve tener conto di alcune eccezioni. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente all'anno 2012, l'IMU è versata in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell'Imposta calcolata applicando l'aliquota di base, la terza a saldo dell'Imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Rilevato che, ai sensi del sopra citato decreto-legge, entro il 30.09.2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla determinazione del tributo.

Dato atto che per l'anno 2012 la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale le aliquote indicate nell'allegato A.

Precisato che il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di non allontanarsi dai principi di "ragionevolezza e non discriminazione" senza andare sotto i livelli minimi o sopra quelli massimi fissati dalla normativa statale (art. 13 commi da 6 a 9 del D.L. n. 201/2011).

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Dato atto che il provvedimento non comporta oneri contabili.

Il Sindaco dà lettura della relazione sulla proposta ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni IMU 2012". Dopo la lettura consegna la relazione al Segretario comunale per l'allegazione al verbale di deliberazione.

Il consigliere Cutolo chiede la parola: "La maggior parte dei Comuni nel cui territorio insistono parchi eolici ha mantenuto un'aliquota bassa per le seconde case. Considerate le ingenti entrate da eolico, ci si aspettava una politica diversa, quantomeno la fissazione dell'aliquota del 7,60 per le seconde abitazioni.

Il Sindaco replica: "Sulle seconde case lo Stato introita il 50%. Con l'aumento dell'aliquota al 9,80 l'Ente non introita le somme percepite nel 2011 a titolo di ICI. Senza contare che le entrate IMU da eolico vanno anche allo Stato.

Interviene il consigliere Marchese: "Sono d'accordo con quanto detto dal consigliere Cutolo. Inoltre, per quanto riguarda i fabbricati rurali si poteva ridurre l'aliquota fino all'1%. La politica attuata da questa amministrazione in materia penalizza i proprietari di case rurali e fabbricati strumentali, che rappresentano la maggior parte della popolazione di Sant'Agata di Puglia.

Al termine della discussione il Sindaco invita i consiglieri a votare.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Di Vito, Cutolo, Marchese), astenuti n.0, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Per quanto esposto nelle premesse:

1. di proporre al Consiglio Comunale le aliquote IMU per l'anno 2012 indicate nell'allegato A;
2. di determinare per l'anno 2012 la detrazioni d'imposta per le abitazioni principali in € 225,00;
3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
4. di disporre che il servizio tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote e delle agevolazioni;

Successivamente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza della pratica, con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Di Vito, Cutolo, Marchese), astenuti n.0, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to RUSSO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IORIO PAOLA

---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio  
F.to **TORNISIELLO MARIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio  
F.to **TORNISIELLO MARIA**

---

Prot. n. **4556**

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2012 ai sensi dell'art.134 comma 1° D.Leg.vo 267/2000

S. Agata di Puglia li 22-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
A.IUSPA

---

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
A.IUSPA

S.Agata di Puglia li 22-06-2012

---

#### ***ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE***

La presente deliberazione diviene esecutiva il 22-06-2012

( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).

( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO